

Schema di convenzione tra il Comune di Montegridolfo e la Soc. _____ per l'uso gratuito dei laghi artificiali in loc. Ca' Baldo

L'anno 2019 il giorno del mese di nella residenza municipale, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

Tra

Il Sig.....nato a.....il.....in qualità di Responsabile del Servizio, che interviene nel presente atto ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.c) del D.lgs. n.267/00, in rappresentanza e per conto del Comune di Montegridolfo cod. fisc. 00613010404 che per brevità sarà di seguito denominato "*Comune*"

E

L'Associazione _____, con sede in _____ via _____ n° _____ nella persona del suo legale rappresentante Sig. _____, in forza della facoltà conferitagli dallo statuto (o dal mandato del Consiglio Direttivo n° _____ del _____) in seguito per brevità "*Concessionario*"

Premesso che

- Il Comune è proprietario dei due laghi artificiali siti in Comune di Montegridolfo Loc. Ca' Baldo insistenti sul terreno distinto al catasto terreni al Foglio _____ Mapp. _____.
- Con deliberazione n.....in data..... è stato approvato lo schema della presente convenzione in ottemperanza alle disposizioni di Legge.

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Il Comune concede alla Soc. _____ l'uso gratuito dei laghi artificiali siti in Montegridolfo località "Ca Baldo" per l'attività di pesca sportiva

Art. 3 – Scopo

Lo scopo della concessione consiste nella gestione e custodia dell'impianto per le finalità sportive, ricreative e sociali che l'Associazione persegue.

L'utilizzo dell'impianto non potrà essere effettuato per altro scopo, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Art. 4 – Uso dell'impianto

La Società dovrà utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia e dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto;

L'utilizzo dei laghi è limitato ai soci dell'associazione e per garantire la massima partecipazione, si impegna a fissare tariffe non superiori a _____, e/o prevedere tariffe agevolate per le fasce più deboli;

Art. 5 – Durata e canone della concessione

La concessione avrà la durata di **anni 5** (cinque) a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione;

Art. 6 – Oneri a carico della Concessionaria

La Concessionaria dovrà:

- a) provvedere alla manutenzione ordinaria;
- b) verificare costantemente la sicurezza dell'impianto;
- c) restituire il bene su semplice richiesta dell'amministrazione, al termine dei 5 (cinque) anni, senza che la stessa possa proporre alcuna opposizione né pretendere alcun indennizzo.

L'associazione si assume in particolare i seguenti obblighi da osservare per la salvaguardia sanitaria

- a) Adozione sistemi atti ad impedire la fuoriuscita dei pesci dal canale di tracimazione;
- b) Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti ed in stato fisico anormale devono essere consegnati, a cura dell'associazione al servizio Veterinario dell'AUSL per accertamenti;
- c) L'immissione delle specie ittiche consentite dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti;
- d) L'associazione concessionaria si impegna, sotto la sua esclusiva responsabilità, in ciò esonerando espressamente l'amministrazione Comunale, alla verifica periodica (ogni sei mesi), o in occasione di particolari situazione meteorologiche, la stabilità delle sponde e dell'argine, salvo il deperimento normale nel tempo.

Art. 7 – Responsabilità verso terzi

L'associazione concessionaria provvederà alla copertura assicurativa per danni a persone e cose per tutti coloro cui è consentito l'accesso all'impianto.

Art. 8 – Prescrizioni in materia di sicurezza

1. La Concessionaria assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni responsabilità prevista dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e successive modifiche o integrazioni. La Concessionaria ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di concessione dell'impianto sportivo, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

2. La Concessionaria dichiara in materia di sicurezza di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Art. 9 – Sub concessione e modificazione dell'impianto

La Concessionaria non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione in oggetto senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Pubblicità commerciale

La Concessionaria è autorizzata ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto in oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni ai regolamentari e alle leggi vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali; l'installazione di strutture e di impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione. La Concessionaria è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico della Concessionaria l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

Art. 11– Inadempimento e recesso della Concessionaria

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare la decadenza della Concessionaria con effetto immediato.

Qualora la Concessionaria intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso almeno sei mesi prima.

Art. 12 Norme sulla tracciabilità finanziaria

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 le parti contraenti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 13 – Disposizioni generali e finali

- a) il rapporto tra il Comune e la Concessionaria si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della L. 27/01/1963 n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale;
- b) per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto;
- c) il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che alla Concessionaria ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione;
- d) le controversie che insorgessero tra il concessionario e l'amministrazione Comunale saranno sottoposte al giudizio del foro di Rimini. E' escluso il lodo arbitrale;
- e) le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico della Concessionaria;
- f) la presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.131/86.

_____, il _____

Il Comune

La Concessionaria

Per espressa approvazione della clausola di cui sub. 13.

Il Comune

La Concessionaria